



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

PROTOCOLLO D'INTESA

La Guardia di finanza, di seguito denominata “il Corpo”, nella persona del suo Comandante Generale, Gen. C.A. Andrea De Gennaro

e

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di seguito denominato “il Consiglio”, nella persona del suo Presidente, prof. dott. Elbano de Nuccio, di seguito congiuntamente indicati come “le Parti”,

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente l’ordinamento della Guardia di finanza;

VISTA la legge 30 aprile 1976, n. 159, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 marzo 1976, n. 31, recante “*Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie*”, che all’articolo 5 ha istituito il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (di seguito denominato “NSPV”);

VISTO l’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, così come modificato dall’articolo 67 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, con il quale è stato costituito il Comando dei Reparti Speciali, alle cui dipendenze operano più Comandi preposti all’analisi operativa e al raccordo investigativo dei servizi d’istituto sviluppati nel campo della polizia economico-finanziaria;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante “*Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34*” e, in particolare, l’art. 1 che riconosce agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili la competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative e l’art. 29 che elenca le competenze del Consiglio nazionale, tra le quali la rappresentanza istituzionale degli Iscritti e la promozione dei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti, ispirando i rapporti ai principi di trasparenza, correttezza e leale collaborazione, in linea con i contenuti del proprio “*Codice deontologico della professione*”;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato (*infra* anche “decreto antiriciclaggio”), e in particolare:

- l’art. 2, comma 6-*bis*, in base al quale il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui al d.lgs. 231/2007 “*è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE)2016/679*”

e del regolamento (UE) 2018/1725, del Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione”;

- l'art. 3, comma 4, lettera a., in base al quale “*i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*” sono soggetti obbligati ad osservare le disposizioni del decreto antiriciclaggio nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria;
- l'art. 9, comma 4, lettera a., in base al quale il NSPV “*effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli*”;
- l'art. 9, comma 5, lettera a., in base al quale il Corpo “*accerta e contesta [...] le violazioni degli obblighi di cui al [decreto antiriciclaggio] riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo*”;
- l'art. 11, in base al quale gli organismi di autoregolamentazione:
 - o anche attraverso le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, “*promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal [decreto antiriciclaggio] da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi*” (comma 1);
 - o unitamente alle loro articolazioni territoriali sono “*responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*” (comma 2);
 - o attraverso propri organi all'uopo predisposti, “*applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del [decreto antiriciclaggio]*” (comma 3);
- l'art. 66, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al decreto antiriciclaggio “*informa le competenti amministrazioni interessate e gli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'adozione [...] di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore*”;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), con particolare riguardo all'art. 13, comma 3, ai sensi del quale “*presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa [...]*”;

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “*Delega al Governo per la riforma fiscale*” e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera g), paragrafo 1.3), ai sensi del quale dovrà essere introdotta “*la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificata e integrata, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e, in particolare, l'articolo 15, comma 1, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse

comune, i quali, a mente del successivo comma 2-*bis*, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all'art. 2-*ter* ("*Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri*");

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*" e, in particolare, l'art. 13, comma 1, in base al quale "*La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente*";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*";

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*";

VISTO il Codice di deontologia professionale per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato con modifiche nella seduta del 10 marzo 2024;

VISTO il Codice delle Sanzioni per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato con modifiche nella seduta del Consiglio nazionale il 18 aprile 2024;

CONSIDERATO che il Consiglio, quale Ente pubblico non economico, rappresenta istituzionalmente gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e promuove rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATA, inoltre, l'esigenza di assicurare il pieno coordinamento delle attività di competenza delle Parti nell'ambito della disciplina di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in particolare per accrescere la comprensione dei rischi, l'osservanza delle correlate misure di mitigazione e la qualità della collaborazione attiva da parte degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

CONSIDERATA la reciproca volontà delle Parti di strutturare, nell'esercizio delle rispettive competenze, una collaborazione che, promuovendo lo sviluppo di sinergie in ambito informativo e formativo, migliori l'efficacia complessiva delle misure volte alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di illegalità, dei sistemi di rilevazione dei rischi fiscali delle imprese nonché della disciplina del Codice della crisi d'impresa,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto del Protocollo)

1. Il presente protocollo disciplina le modalità di collaborazione tra le Parti, per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa.
2. La collaborazione di cui al comma 1, finalizzata allo sviluppo e alla promozione di sinergie in ambito informativo e formativo sulle materie di comune interesse, si realizza attraverso:
 - a. l'organizzazione di seminari, convegni o progetti addestrativi, sia a livello centrale che periferico, volti a innalzare il livello professionale del personale del Corpo e degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché ad aumentare il livello di comprensione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei professionisti;
 - b. lo svolgimento di analisi, studi e approfondimenti congiunti su particolari temi d'attualità, ovvero su nuovi *trend* e metodologie criminali;
 - c. la comunicazione da parte del Consiglio, anche tramite propri organi all'uopo predisposti, di fattispecie di violazioni disciplinari e sanzioni irrogate a seguito dell'accertamento di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al decreto antiriciclaggio, oggetto di approfondimento e confronto in occasione di incontri periodici tra i referenti operativi nell'ottica di migliorare la qualità della collaborazione attiva dei professionisti.
3. L'attività di collaborazione è sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati alla Guardia di finanza dal Ministro dell'economia e delle finanze mediante la Direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione.

Articolo 2 (Modalità esecutive della collaborazione)

1. Per garantire l'attività di collaborazione, le Parti:
 - a. mettono a disposizione le proprie strutture per lo svolgimento degli incontri di cui all'art. 1, comma 2, lettera a., facendo intervenire propri qualificati rappresentanti;
 - b. con cadenza almeno semestrale, organizzano un incontro tra i referenti programmatici al fine di monitorare l'attuazione e l'adeguatezza della presente intesa.
2. L'attività formativa di cui al precedente articolo è espletata compatibilmente con il Piano di formazione approvato dal Corpo, in base al proprio ordinamento.

Articolo 3

(Linee programmatiche ed esecutive della collaborazione)

1. Nel quadro di quanto definito dagli articoli che precedono, le linee programmatiche della collaborazione prevista dal presente protocollo sono fissate, d'intesa, dal Comandante del Comando Tutela Economia e Finanza, o suoi delegati, e dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, o suoi delegati, quali responsabili del coordinamento, dei rapporti e delle modalità di collaborazione tra le Parti.
2. Sul piano esecutivo, i referenti:
 - a. per l'attività formativa sono:
 - per il Corpo, il Capo Ufficio Reclutamento e Addestramento del I Reparto del Comando Generale;
 - per il Consiglio, il Consigliere con delega alla Formazione professionale continua o suoi delegati;
 - b. per i restanti ambiti operativi della collaborazione:
 - per il Corpo, il Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e il Comandante del Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressione Frodi fiscali, o loro delegati, nelle rispettive materie di competenza;
 - per il Consiglio, il Consigliere con delega alla Compliance e modelli organizzativi delle Imprese o suoi delegati.

Articolo 4

(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali sviluppato nell'ambito delle attività poste in essere in virtù del presente Protocollo è improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, necessità, adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alle finalità, alla conservazione e all'accessibilità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle norme specifiche e delle regole procedurali previste da quest'ultimo Regolamento UE, dal decreto legislativo n. 196 del 2003, dal decreto legislativo n. 101 del 2018, dal decreto legislativo n. 51 del 2018 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018.
2. Le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano le più adeguate misure tecniche e organizzative per garantire e dimostrare la conformità del trattamento dei dati personali sviluppato alla disciplina normativa europea e nazionale, anche al fine di rispettare i profili di sicurezza di cui agli articoli 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 25 del decreto legislativo n. 51/2018.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, la trasmissione delle informazioni avviene, con cifratura dei dati, a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.), secondo le modalità da concordarsi tra i referenti sul piano esecutivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b..

Articolo 5
(Tutela dei diritti di proprietà intellettuale)

1. Le Parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a promuovere l'immagine comune e quella di ciascuna di esse, anche attraverso valorizzazione mediatica della collaborazione. L'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiede il consenso scritto delle Parti.

Articolo 6
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Il presente Protocollo è a titolo gratuito. Dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7
(Durata, integrazioni e modifiche)

1. Il presente Protocollo:
 - a. ha una durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, e si intenderà rinnovato salvo richiesta di recesso di una delle Parti da presentarsi in forma scritta almeno 30 giorni prima della scadenza;
 - b. in qualunque momento della sua vigenza, può essere integrato e modificato di comune accordo scritto tra le Parti medesime.

Roma, 14 ottobre 2024.

La Guardia di finanza

F.to digitalmente
Il Comandante Generale
(Gen. C.A. Andrea De Gennaro)

**Il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili**

F.to digitalmente
Il Presidente
(Prof. Dott. Elbano de Nuccio)